



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 23.10.2007  
COM(2007) 638 definitivo

2007/0229 (CNS)

Proposta di

**DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**

**relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che  
consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato  
membro**

**e**

**a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente  
in uno Stato membro**

(presentata dalla Commissione)

{SEC(2007) 1393}

{SEC(2007) 1408}

## RELAZIONE

### 1) CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

La presente proposta si inserisce tra le iniziative dell'UE volte a sviluppare una politica globale in materia di immigrazione. Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha affermato che l'Unione europea deve garantire l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio degli Stati membri e che una politica di integrazione più incisiva dovrebbe mirare a garantire loro diritti e obblighi analoghi a quelli dei cittadini dell'Unione europea. Il programma dell'Aia del novembre 2004 ha riconosciuto che "la migrazione legale svolgerà un ruolo importante nel rafforzamento dell'economia basata sulla conoscenza e dello sviluppo economico in Europa, contribuendo così all'attuazione della strategia di Lisbona". Nelle sue conclusioni, la Presidenza del Consiglio europeo del dicembre 2006 ha individuato una serie di misure da prendere nel 2007, tra cui "elaborare, per quanto riguarda la migrazione legale, politiche migratorie opportunamente gestite, nel pieno rispetto delle competenze nazionali, per aiutare gli Stati membri a soddisfare le esigenze di manodopera attuali e future contribuendo nel contempo allo sviluppo sostenibile di tutti i paesi; in particolare sarebbe opportuno esaminare rapidamente le prossime proposte della Commissione nel quadro del piano d'azione sull'immigrazione legale del dicembre 2005".

La presente proposta cerca di rispondere a queste richieste in conformità del piano d'azione sull'immigrazione legale, che era diretto, da un lato, a definire condizioni di ammissione per determinate categorie di migranti (lavoratori altamente qualificati, lavoratori stagionali, tirocinanti retribuiti e lavoratori in trasferimento all'interno di società multinazionali) in quattro proposte legislative specifiche e, dall'altro, a introdurre un quadro generale per un approccio alla migrazione a fini lavorativi equo e basato sui diritti. La presente proposta intende realizzare quest'ultimo obiettivo, riconoscendo lo status giuridico dei lavoratori di paesi terzi già ammessi, conformemente alla filosofia generale dell'agenda di Lisbona, e introducendo semplificazioni procedurali per i richiedenti.

Per conseguire tali obiettivi la Commissione propone di garantire un insieme comune di diritti a tutti i lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro e che non beneficiano ancora dello status di soggiornanti di lungo periodo, e di introdurre una procedura unica di domanda, in parallelo a un permesso unico di soggiorno e di lavoro. Tale permesso combinato creerà sinergie utili e consentirà agli Stati membri di gestire e controllare meglio la presenza di cittadini di paesi terzi nei loro territori per fini di occupazione.

- **Contesto generale**

A partire dal Consiglio europeo di Tampere dell'ottobre 1999, la Commissione ha cercato di raggiungere un'intesa sulle regole comuni in materia di migrazione economica, pietra miliare di ogni politica di immigrazione. Nel 2001 la Commissione ha proposto una direttiva "relativa alle condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo".

Nonostante i pareri positivi delle altre istituzioni comunitarie, la discussione in seno al Consiglio si è limitata a una prima lettura del testo ed è stata ufficialmente abbandonata nel 2006.

La presente proposta non concerne le condizioni di ammissione; si concentra piuttosto su un insieme comune di diritti da riconoscere a tutti i lavoratori di paesi terzi che già soggiornano legalmente in uno Stato membro e su un aspetto procedurale, ossia il rilascio di un permesso unico nel quadro di una procedura unica di domanda.

Attualmente sussiste una disparità di diritti tra i lavoratori nazionali e i lavoratori di paesi terzi. Garantire a questi ultimi diritti analoghi a quelli dei lavoratori nazionali nel settore dell'occupazione (ad esempio per quanto riguarda le condizioni di lavoro, tra cui la retribuzione, l'accesso alla formazione professionale e le principali prestazioni di sicurezza sociale) significa riconoscere che i lavoratori di paesi terzi contribuiscono all'economia europea con il loro lavoro e i loro versamenti di imposte. Può inoltre aiutare a ridurre la concorrenza sleale che deriva da tale disparità di diritti, fungendo così da misura di salvaguardia che tutela i cittadini dell'UE dalla manodopera a basso costo e i migranti dallo sfruttamento. Per di più, il riconoscimento di un insieme comune di diritti nella legislazione comunitaria creerebbe condizioni di concorrenza uniformi nell'intera Unione per tutti i cittadini di paesi terzi che lavorano legalmente, a prescindere dallo Stato membro in cui soggiornano.

La semplificazione procedurale proposta, ossia il rilascio di un permesso unico nel quadro di una procedura unica di domanda, ridurrebbe notevolmente gli oneri amministrativi a carico dei lavoratori di paesi terzi e dei datori di lavoro in tutta l'UE. Inoltre, grazie a una funzione di controllo rafforzata, integrerebbe la recente proposta della Commissione che introduce sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'UE (COM(2007) 249).

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Nel settore dell'immigrazione legale è stata già adottata una serie di direttive concernenti gruppi specifici di cittadini di paesi terzi: la direttiva 2003/86/CE del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare, la direttiva 2003/109/CE del Consiglio relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, la direttiva 2004/114/CE del Consiglio relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato e la direttiva 2005/71/CE relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica. La presente proposta è coerente e complementare con tali direttive, in quanto costituisce uno strumento orizzontale che riconosce diritti a tutti i lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro, a prescindere dal titolo in base al quale sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro e hanno ottenuto l'accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro.

Il regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio ha esteso le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità. Garantisce che i cittadini di paesi terzi e i cittadini dell'UE non siano trattati diversamente quando si spostano da uno Stato membro a un altro. La presente proposta è complementare a tale regolamento, in quanto riguarda anche l'accesso dei cittadini di

paesi terzi che lavorano in uno Stato membro alle prestazioni di sicurezza sociale.

Il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio istituisce il modello per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi e permette agli Stati membri di aggiungere nel modello uniforme qualsiasi altra informazione concernente la persona interessata, "comprese le informazioni su un eventuale permesso di lavoro della stessa". La presente proposta sviluppa tale regolamento, in quanto impone agli Stati membri di indicare nel modello uniforme l'eventuale permesso di lavoro, a prescindere dalla base giuridica dell'ammissione.

Parallelamente alla presente proposta la Commissione presenterà una proposta di direttiva relativa alle condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendono svolgere lavori altamente qualificati. Le due proposte sono state redatte in modo tale da essere reciprocamente compatibili.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

Le disposizioni della presente proposta sono coerenti e d'accordo con gli obiettivi della strategia di Lisbona (COM(2005) 24), in particolare quello di rendere l'Europa più capace di attrarre lavoro, e con gli obiettivi degli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (COM(2005) 141) e della comunicazione della Commissione intitolata "Promuovere la possibilità di un lavoro dignitoso per tutti" (COM(2006) 249). Assicurare agli immigrati uno status giuridico, che identifichi e riconosca chiaramente i loro diritti in quanto lavoratori, può non solo costituire una garanzia contro lo sfruttamento, aumentando così il contributo dei cittadini di paesi terzi allo sviluppo e alla crescita economica dell'Unione europea, ma anche tutelare i cittadini dell'UE dalla manodopera a basso costo. Inoltre, in conformità della comunicazione della Commissione dal titolo "Il futuro demografico dell'Europa, trasformare una sfida in un'opportunità" (COM(2006) 571), la presente proposta contribuisce all'integrazione degli immigrati e delle loro famiglie, una tra le misure necessarie per preparare l'economia e la società europea all'invecchiamento demografico.

La presente proposta, che riguarda principalmente i diritti dei cittadini di paesi terzi nel settore dell'occupazione, rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali, in particolare l'articolo 12 sulla libertà di riunione e di associazione, l'articolo 14 sul diritto all'istruzione, l'articolo 15, paragrafo 3, sulla parità delle condizioni di lavoro, l'articolo 21, paragrafo 2, sulla non discriminazione, l'articolo 29 sul diritto di accesso ai servizi di collocamento, l'articolo 31 sulle condizioni di lavoro giuste ed eque, l'articolo 34 sulla sicurezza sociale e assistenza sociale, l'articolo 35 sulla protezione della salute e l'articolo 47 sul diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.

## 2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale dei partecipanti

Il libro verde sull'approccio dell'Unione europea alla gestione della migrazione economica ha avviato una consultazione pubblica, a seguito della quale la Commissione ha ricevuto dagli Stati membri, da altre istituzioni dell'UE, dai partner sociali, dalle ONG, dai paesi terzi, dagli istituti accademici, ecc. oltre 130 contributi (consultabili via Internet all'indirizzo [http://ec.europa.eu/justice\\_home/news/consulting\\_public/economic\\_migration/news\\_contributions\\_economic\\_migration\\_en.htm](http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/economic_migration/news_contributions_economic_migration_en.htm)). Il 14 giugno 2005 ha avuto luogo un'audizione pubblica.

Altre consultazioni si sono tenute nell'ambito di seminari e gruppi di lavoro, mentre gli Stati membri sono stati consultati in sede di comitato della Commissione per l'immigrazione e l'asilo. Nel quadro dello studio esterno commissionato a sostegno della valutazione d'impatto le principali parti interessate sono state ancora consultate tramite questionari e colloqui.

#### *Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione*

L'analisi dei 130 contributi pervenuti nel corso della consultazione pubblica ha messo in luce un consenso generale a favore di una politica comune dell'UE in materia di immigrazione economica, sebbene sussistano notevoli divergenze in relazione all'approccio da seguire e al risultato finale atteso. Sono emersi alcuni elementi chiari, come la necessità di norme comuni a livello UE che disciplinino quanto meno alcune categorie fondamentali di immigrati economici (i lavoratori altamente qualificati) offrendo loro condizioni interessanti, e l'esigenza di garantire una posizione giuridica sicura a tutti gli immigrati che lavorano legalmente. Pertanto, contrariamente alla proposta di direttiva del 2001 sulla migrazione economica, diretta a disciplinare le condizioni di ammissione in linea generale, la presente proposta introduce solo una semplificazione procedurale e riconosce diritti a coloro che sono già ammessi nel territorio e sul mercato del lavoro di uno Stato membro.

La Commissione ha tenuto conto delle osservazioni formulate in merito al suo piano d'azione sull'immigrazione legale e allo studio sulla valutazione d'impatto.

- **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- **Valutazione d'impatto**

Sono state prese in esame le seguenti possibilità:

**Opzione 1** – Nessun cambiamento

**Opzione 2** – Opzione non legislativa: comunicazione, coordinamento e cooperazione. Non è introdotto alcun atto normativo che disciplini i diritti dei lavoratori migranti in generale. I diritti di alcune categorie di lavoratori di paesi terzi saranno specificati ulteriormente a livello nazionale e saranno coperti a livello UE solo da direttive specifiche (ad esempio sui lavoratori altamente qualificati). L'attenzione sarà invece concentrata sulle attività complementari e di sostegno dirette ad armonizzare le pratiche legislative degli Stati membri attraverso la raccolta e lo scambio di conoscenze

e informazioni.

**Opzione 3a** – Opzione legislativa sotto forma di una direttiva incentrata sugli aspetti comuni. Questa opzione garantirebbe ai cittadini di paesi terzi già ammessi sul mercato del lavoro la parità di trattamento in tutti i settori connessi all'occupazione, ad esclusione della sicurezza sociale, del trasferimento dei contributi di sicurezza sociale e dei diritti pensionistici e dell'accesso ai servizi pubblici.

**Opzione 3b** – Opzione legislativa relativa alla parità di trattamento, sotto forma di una direttiva. Questa opzione garantirebbe ai cittadini di paesi terzi già ammessi sul mercato del lavoro parità di trattamento in tutti i settori connessi all'occupazione, compresi la sicurezza sociale, il trasferimento dei contributi di sicurezza sociale e dei diritti pensionistici e l'accesso ai servizi pubblici.

**Opzione 4** – Opzione legislativa complementare, sotto forma di una direttiva; procedura unica di domanda e permesso unico di soggiorno e di lavoro. La direttiva si concentrerebbe su una procedura unica di domanda, che sarebbe più snella sia per gli immigrati sia per le autorità pubbliche, e su un unico documento che permetterebbe ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare in uno Stato membro. Queste disposizioni potrebbero basarsi sul regolamento (CE) n. 1030/2002 relativo al modello uniforme per i permessi di soggiorno, che consente già agli Stati membri di aggiungere indicazioni per uso nazionale concernenti l'accesso al mercato del lavoro. Tale opzione potrebbe includere – seguendo l'approccio basato sui diritti – salvaguardie e garanzie procedurali per le domande di permesso unico.

**Opzione 5** – Opzione legislativa completa, sotto forma di una direttiva che disciplini l'accesso al mercato del lavoro e che garantisca inoltre la parità di trattamento ai cittadini di paesi terzi. La direttiva disciplinerebbe l'accesso dei lavoratori di paesi terzi al mercato del lavoro di uno Stato membro, al fine di riconoscere a tali cittadini un trattamento analogo in materia di accesso all'occupazione e mobilità in quello Stato membro. Per garantire l'accesso dei cittadini di paesi terzi al mercato del lavoro è necessario armonizzare le condizioni di ammissione per fini di occupazione (verifica della necessità economica, ecc.). Tale opzione assicurerebbe inoltre la parità di trattamento con i cittadini nazionali in tutti i settori menzionati nell'opzione 3b.

Da un confronto delle varie opzioni e delle loro ripercussioni, e tenuto conto delle opinioni degli Stati membri e delle parti interessate, l'opzione che sembra offrire i vantaggi potenziali più alti in termini pratici e politici e che quindi è stata prescelta è una combinazione delle opzioni 3b e 4.

La Commissione ha svolto la valutazione d'impatto prevista nel programma di lavoro. La relazione è consultabile all'indirizzo [da completare].

### 3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi delle misure proposte**

La proposta prevede una procedura unica di domanda per i cittadini di paesi terzi che intendono entrare nel territorio di uno Stato membro per fini di occupazione. Se accordato, il permesso di soggiorno e di lavoro dovrebbe essere rilasciato sotto forma di un documento unico. Gli Stati membri hanno l'obbligo generale di istituire un

sistema "sportello unico" e di rispettare determinate garanzie e norme nel trattamento della domanda. È inoltre previsto il divieto generale di permessi aggiuntivi (ad esempio un permesso di lavoro). Per quanto riguarda il modello di tale documento unico, sarà ripreso il modello armonizzato del permesso di soggiorno UE per i cittadini di paesi terzi introdotto dal regolamento (CE) n. 1030/2002. Infine, gli Stati membri dovranno indicare nei permessi di soggiorno rilasciati per altri fini (ad esempio ricongiungimento familiare) se il cittadino di paese terzo è stato autorizzato a lavorare nel loro territorio.

La proposta inoltre riconosce diritti ai cittadini di paesi terzi che lavorano nel territorio di uno Stato membro, definendo settori – in particolare connessi all'occupazione – in cui deve essere garantita la parità di trattamento con i cittadini nazionali. In linea di principio, tale parità di trattamento riguarda tutti i lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente e che non beneficiano ancora dello status di soggiornanti di lungo periodo.

- **Base giuridica**

Le disposizioni della direttiva mirano a semplificare la procedura (procedura unica di domanda e permesso unico) e a garantire, sotto forma di parità di trattamento, lo status giuridico dei lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio di uno Stato membro. Di conseguenza la base giuridica appropriata è l'articolo 63, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE.

- **Principio di sussidiarietà**

Il principio di sussidiarietà si applica in quanto la proposta non rientra tra le competenze esclusive della Comunità.

Gli Stati membri non possono realizzare in maniera sufficiente gli obiettivi della proposta per i motivi che seguono.

Se gli Stati membri agiscono da soli vi è il rischio che continuino a persistere differenze tra i vari Stati membri nel trattamento dei cittadini di paesi terzi, il che può portare a una distorsione della concorrenza nel mercato unico e generare movimenti secondari di cittadini di paesi terzi verso gli Stati membri che riconoscono maggiori diritti. Per quanto riguarda le semplificazioni procedurali, se gli Stati membri che ricorrono ancora a strutture parallele continuano a farlo, le procedure per ottenere un permesso di soggiorno e di lavoro resteranno lunghe e gravose sia per i datori di lavoro che per i lavoratori.

L'azione comunitaria realizzerà con maggiore efficacia gli obiettivi della proposta per i motivi esposti di seguito.

Uno strumento comunitario che garantisca ai lavoratori di paesi terzi un trattamento analogo a quello riservato ai cittadini nazionali nei settori connessi all'occupazione ridurrebbe la concorrenza sleale tra i cittadini dell'UE e i lavoratori di paesi terzi e fungerebbe da misura di salvaguardia, tutelando i cittadini dell'UE dalla manodopera a basso costo e i migranti dallo sfruttamento. Per di più, il riconoscimento di un insieme comune di diritti tramite l'introduzione della parità di trattamento nella legislazione comunitaria creerebbe condizioni di concorrenza uniformi nell'intera Unione per tutti i cittadini di paesi terzi che lavorano legalmente, a prescindere dallo Stato membro in cui soggiornano. Per quanto riguarda la semplificazione procedurale proposta, essa

ridurrebbe gli oneri amministrativi a carico dei lavoratori di paesi terzi e dei datori di lavoro in tutta l'UE.

Un'azione comune garantirà: 1) procedure più efficaci per trattare le domande; 2) la parità di trattamento nei settori connessi all'occupazione per i lavoratori ammessi negli Stati membri; 3) una migliore integrazione di tali lavoratori.

La proposta conferisce diritti prevedendo, come requisito minimo, la parità di trattamento nei settori connessi all'occupazione. Pertanto non interferisce con la prerogativa degli Stati membri di definire il contenuto dei diritti riconosciuti.

La proposta prevede solo un livello minimo di armonizzazione per quanto riguarda la semplificazione procedurale proposta. Gli Stati membri sono soggetti soltanto all'obbligo generale di istituire un sistema di "sportello unico" e al divieto generale di rilasciare documenti aggiuntivi (come un permesso di lavoro). La proposta quindi non interferisce con le procedure nazionali per il trattamento delle domande. Inoltre, per quanto riguarda il modello, questo si rifarebbe al modello armonizzato di permesso di soggiorno previsto dal regolamento (CE) n. 1030/2002.

La proposta pertanto rispetta il principio di sussidiarietà.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i motivi che seguono.

I diritti sono conferiti attraverso la parità di trattamento e la semplificazione procedurale costituisce solo un obbligo generale.

Ai sensi dell'articolo 63, penultimo comma, del trattato CE, gli Stati membri sono liberi di mantenere o introdurre misure diverse da quelle definite nella direttiva purché siano compatibili con il trattato e con gli accordi internazionali.

- **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: direttiva.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per i motivi che seguono.

La direttiva è lo strumento più appropriato per l'azione prevista, in quanto fissa una serie di requisiti minimi in materia di diritti e l'obbligo generale di usare una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico, ma lascia agli Stati membri una certa flessibilità per quanto riguarda l'introduzione della procedura nella legislazione nazionale e la sua applicazione pratica.

#### **4) INCIDENZA SUL BILANCIO**

Nessuna



## 5) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

- **Tabella di concordanza**

Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva, nonché una tabella di concordanza fra le disposizioni nazionali e la direttiva.

- **Illustrazione dettagliata della proposta**

Capo I - Disposizioni generali

Articoli 1, 2 e 3

Questo capo enuncia l'oggetto, le definizioni e il campo di applicazione della direttiva. Tenuto conto della natura orizzontale della direttiva e dell'obiettivo di riconoscere come minimo un insieme comune di diritti a tutti i cittadini di paesi terzi che soggiornano e lavorano legalmente in uno Stato membro, l'espressione "lavoratori di paesi terzi" si riferisce non solo a coloro che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro per fini di occupazione ma anche a coloro che sono stati inizialmente ammessi per altri motivi e che hanno ottenuto l'accesso al mercato del lavoro in base a disposizioni comunitarie o nazionali (ad esempio familiari, rifugiati, studenti, ricercatori). Nel caso specifico dei familiari, va sottolineato che la presente proposta non riguarda le condizioni per l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare. Tuttavia, una volta ammesso in uno Stato membro in applicazione della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, un familiare è coperto dalla presente direttiva a condizione che possa essere considerato lavoratore di paese terzo ai sensi delle disposizioni della presente direttiva.

Le esclusioni dal campo di applicazione della direttiva sono indicate in maniera esaustiva. I cittadini di paesi terzi che sono lavoratori distaccati ai sensi della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva in quanto non sono considerati inseriti nel mercato del lavoro dello Stato membro in cui sono distaccati. Per lo stesso motivo non rientrano nel campo di applicazione della direttiva neanche i lavoratori in trasferimento all'interno di società multinazionali, i prestatori di servizi in appalto e i laureati in tirocinio ai sensi degli impegni sottoscritti dalla Comunità nel quadro del GATS. Sono inoltre esclusi dal campo di applicazione della direttiva i lavoratori stagionali, considerate le specificità e la natura temporanea del loro status, e i cittadini di paesi terzi che beneficiano dello status di soggiornanti di lungo periodo, in considerazione del loro status più privilegiato e del loro tipo specifico di permesso di soggiorno.

Capo II – Procedura unica di domanda e permesso unico

Articolo 4

La disposizione centrale di tale articolo è l'obbligo generale imposto agli Stati membri di esaminare la domanda di autorizzazione a lavorare e soggiornare nel loro territorio nel quadro di una procedura unica di domanda e, se la domanda è accolta, di rilasciare

al richiedente un permesso unico di soggiorno e di lavoro.

#### Articolo 5

Gli Stati membri devono nominare un'autorità competente a ricevere le domande e a rilasciare il permesso unico. La nomina non pregiudica il ruolo e le competenze di altre autorità in relazione all'esame della domanda e alla decisione in merito alla stessa. Inoltre non impedisce agli Stati membri di nominare altre autorità cui i cittadini di paesi terzi o i loro futuri datori di lavoro possono presentare le domande (ad esempio uffici consolari) e che possono rilasciare il permesso.

#### Articoli 6 e 7

Il permesso unico riprende il modello armonizzato di permesso di soggiorno per cittadini di paesi terzi previsto dal regolamento (CE) n. 1030/2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi. Ai sensi di tale regolamento, gli Stati membri possono indicare nello spazio del modello uniforme riservato a tal fine se la persona interessata è o meno in possesso di un permesso di lavoro. La presente proposta impone agli Stati membri di indicare tale informazione. Quest'obbligo vale non solo per il permesso unico rilasciato ai fini di soggiorno e di lavoro, ma anche per tutti i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, a prescindere dal tipo di permesso o dal titolo di soggiorno (ricongiungimento familiare, studio), dal momento in cui l'interessato ha ottenuto l'accesso al mercato del lavoro nello Stato membro in questione. È fatto generale divieto di rilasciare permessi aggiuntivi.

#### Articoli 8, 9 e 10

Tra le garanzie procedurali è previsto che le decisioni di diniego della domanda di permesso unico siano motivate, in modo che sia chiaro il motivo per cui le autorità nazionali l'hanno respinta. Poiché la presente proposta non definisce i criteri di ammissione dei cittadini di paesi terzi per fini di occupazione, le condizioni e i criteri in base ai quali una domanda di permesso unico può essere respinta devono essere fissati a livello nazionale. Uno di tali criteri è l'obbligo di rispettare il principio della preferenza comunitaria, enunciato in particolare nelle disposizioni pertinenti degli atti di adesione del 2003 e del 2005. In caso di diniego, il richiedente deve poter disporre di un mezzo di impugnazione che deve essergli precisato nella notifica scritta. Un'altra garanzia procedurale è l'obbligo per gli Stati membri di informare il cittadino del paese terzo o il suo futuro datore di lavoro dei documenti necessari per la domanda di permesso unico. Inoltre l'importo dei diritti – se gli Stati membri impongono al richiedente di pagarli – deve essere proporzionato e deve basarsi sul principio del servizio effettivamente prestato.

#### Articolo 11

Tale articolo fissa i diritti conferiti dal permesso unico (diritto di reingresso, soggiorno, attraversamento). Questi diritti acquistano rilevanza soprattutto negli Stati membri che non applicano integralmente l'acquis di Schengen.

### Capo III - Diritto alla parità di trattamento

#### Articolo 12

Tale articolo conferisce diritti ai lavoratori di paesi terzi, definendo i settori in cui deve essere garantita come minimo la parità di trattamento con i cittadini nazionali, fatto salvo il diritto degli Stati membri di adottare o mantenere disposizioni più favorevoli.

Per quanto riguarda l'istruzione e la formazione professionale, la parità di trattamento include le tasse scolastiche e universitarie. Gli Stati membri possono tuttavia limitare la parità di trattamento in relazione agli assegni scolastici e alle borse di studio.

La proposta garantisce la parità di trattamento in materia di riconoscimento dei diplomi conformemente alle procedure nazionali. Tale disposizione si riferisce anche all'applicazione delle disposizioni della direttiva 2005/36/CE. Ciò significa che le qualifiche acquisite da cittadini di paesi terzi in un altro Stato membro devono essere riconosciute allo stesso modo in cui sono riconosciute quelle dei cittadini dell'UE e che le qualifiche acquisite da cittadini di paesi terzi in un paese terzo devono essere prese in considerazione come previsto in particolare dall'articolo 3, paragrafo 3, della suddetta direttiva.

La parità di trattamento in relazione alla sicurezza sociale copre le prestazioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità. Il regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio ha esteso le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 ai cittadini di paesi terzi, ma si riferisce solo alle situazioni in cui i cittadini di paesi terzi si spostano da uno Stato membro a un altro. Le disposizioni della presente proposta relative alla parità di trattamento in materia di prestazioni di sicurezza sociale si applicano anche alle persone che giungono in uno Stato membro direttamente da un paese terzo.

È prevista la parità di trattamento anche per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compresa l'assistenza abitativa, sia essa pubblica o privata. Gli Stati membri possono tuttavia limitare il diritto all'assistenza abitativa pubblica ai cittadini di paesi terzi che soggiornano nel loro territorio da almeno tre anni o che hanno il diritto di soggiornarvi per almeno tre anni. La parità di trattamento nel campo dell'assistenza fornita dai centri per l'impiego comprende anche i servizi prestati tramite la rete EURES (Servizi europei per l'impiego).

#### Possibili limitazioni alla parità di trattamento

In determinati casi gli Stati membri possono limitare il diritto alla parità di trattamento a coloro che hanno effettivamente un impiego. Ciò si spiega con il fatto che l'obiettivo principale della proposta è garantire la parità di trattamento ai lavoratori di paesi terzi in soggiorno legale. Tuttavia l'espressione "lavoratori di paesi terzi" è stata definita in modo tale da comprendere tutti i cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro e che sono autorizzati a lavorare in quello Stato. Questo significa che i cittadini di paesi terzi non hanno nemmeno bisogno di avere effettivamente un impiego per beneficiare delle disposizioni sulla parità di trattamento della presente direttiva. La definizione dell'espressione "lavoratori di paesi terzi" è stata concepita in modo tale da comprendere le situazioni che precedono l'effettivo impiego (riconoscimento dei diplomi, assistenza fornita dai centri per l'impiego) o che sorgono successivamente, in base a contributi precedenti (sussidi di disoccupazione). Ciononostante, per definizione, per esercitare la maggior parte dei diritti previsti è

necessario avere un impiego. In ogni caso, il diritto alla parità di trattamento è strettamente legato al soggiorno legale del cittadino del paese terzo e all'accesso al mercato del lavoro di uno Stato membro, risultanti dal permesso unico.

### Articolo 13

La proposta non pregiudica le disposizioni più favorevoli di accordi comunitari o misti conclusi o da concludersi con paesi terzi che disciplinano la situazione giuridica dei lavoratori di paesi terzi, come l'accordo SEE o l'accordo di associazione con la Turchia. L'allegato 4 del documento di lavoro dei servizi della Commissione accluso alla presente proposta contiene un elenco completo di detti accordi. Tale esclusione è valida nella misura in cui le disposizioni interessate sono pertinenti con il contenuto della proposta e riguarda gli accordi, le decisioni prese in applicazione di detti accordi e la giurisprudenza corrispondente. La proposta inoltre non pregiudica le disposizioni più favorevoli degli strumenti internazionali adottati nel quadro del Consiglio d'Europa che si applicano ai lavoratori di paesi terzi che sono cittadini dei paesi membri del Consiglio d'Europa (la Carta sociale europea del 18 ottobre 1961, la Carta sociale europea modificata del 1996 e la Convenzione europea relativa allo status giuridico del lavoratore migrante del 24 novembre 1977). Non pregiudica neppure le disposizioni più favorevoli delle convenzioni internazionali che vietano le discriminazioni basate sull'origine nazionale, come il patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali. L'allegato 5 del documento di lavoro dei servizi della Commissione accluso alla presente proposta contiene un elenco di tali convenzioni, precisando se sono state ratificate da tutti gli Stati membri.

Proposta di

**DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**

**relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro**

**e**

**a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, paragrafo 3, lettera a),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

1. Al fine di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il trattato che istituisce la Comunità europea prevede l'adozione di misure nei settori dell'asilo, dell'immigrazione e della salvaguardia dei diritti dei cittadini dei paesi terzi.
2. Il Consiglio europeo ha riconosciuto, nella riunione speciale svoltasi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, la necessità di ravvicinare le legislazioni nazionali relative alle condizioni di ammissione e soggiorno dei cittadini di paesi terzi. In questo contesto ha affermato, in particolare, che l'Unione europea deve garantire l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio degli Stati membri e che una politica di integrazione più incisiva dovrebbe mirare a garantire loro diritti e obblighi analoghi a quelli dei cittadini dell'Unione europea. Conseguentemente il Consiglio europeo ha chiesto al Consiglio di adottare rapidamente decisioni sulla base di proposte della Commissione. La necessità di raggiungere gli obiettivi definiti a Tampere è stata ribadita dal programma dell'Aia del 4 e 5 novembre 2004.
3. Dato che il mercato del lavoro acquista una dimensione sempre più globale, l'Unione europea deve rafforzare la sua attrattività agli occhi dei lavoratori di paesi terzi. Il raggiungimento di tale obiettivo deve essere reso più agevole attraverso la semplificazione amministrativa e la facilitazione dell'accesso alle

informazioni rilevanti. L'istituzione di una procedura unica di domanda volta al rilascio di un titolo combinato che comprenda il permesso di soggiorno e il permesso di lavoro in un unico atto amministrativo concorrerà alla semplificazione e all'armonizzazione delle norme divergenti che vigono attualmente negli Stati membri. Una semplificazione procedurale di questo tipo è già stata introdotta dalla maggior parte degli Stati membri, rendendo più efficiente la procedura sia per i migranti che per i loro datori di lavoro e consentendo controlli più agevoli della legalità del soggiorno e dell'impiego.

4. Per permettere il primo ingresso nel loro territorio, gli Stati membri dovrebbero poter rilasciare a tempo debito un permesso unico o, se rilasciano tali permessi unicamente nel loro territorio, un visto.
5. Occorre fissare una serie di norme procedurali per l'esame della domanda di permesso unico. Tali procedure dovrebbero essere efficaci e gestibili in base al normale carico di lavoro delle amministrazioni degli Stati membri nonché trasparenti ed eque in modo da garantire agli interessati un livello adeguato di certezza del diritto.
6. I criteri in base ai quali una domanda di permesso unico può essere respinta devono essere stabiliti a livello nazionale e devono comprendere l'obbligo di rispettare il principio della preferenza comunitaria enunciato in particolare nelle disposizioni pertinenti degli atti di adesione del 16 aprile 2003 e del 25 aprile 2005.
7. Il permesso unico dovrebbe rifarsi al modello armonizzato di permesso di soggiorno previsto dal regolamento (CE) n. 1030/2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi<sup>1</sup>, e che consente agli Stati membri di aggiungere informazioni, in particolare su un eventuale permesso di lavoro della persona interessata. Anche al fine di controllare meglio l'immigrazione, gli Stati membri devono indicare quest'ultima informazione non solo nel permesso unico ma anche in tutti i permessi di soggiorno rilasciati, a prescindere dal tipo di permesso o dal titolo di soggiorno in base al quale il cittadino di paese terzo è stato ammesso nel territorio di uno Stato membro e ha ottenuto l'accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro.
8. I cittadini dei paesi terzi in possesso di un documento di viaggio valido e di un permesso unico rilasciato da uno Stato membro che applica integralmente l'acquis di Schengen devono poter entrare e circolare liberamente nel territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen per un periodo non superiore a tre mesi, in conformità del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)<sup>2</sup> e dell'articolo 21 dell'acquis di Schengen - Convenzione di applicazione dell'Accordo di

---

<sup>1</sup> GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1.

<sup>2</sup> GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.

Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (convenzione di applicazione Schengen)<sup>3</sup>.

9. In mancanza di una legislazione comunitaria orizzontale, i cittadini dei paesi terzi hanno diritti diversi a seconda dello Stato membro in cui lavorano e della loro nazionalità. Non beneficiano degli stessi diritti dei cittadini dello Stato membro interessato o degli altri cittadini dell'UE. Al fine di sviluppare ulteriormente una politica di immigrazione coerente, di ridurre la disparità di diritti tra i cittadini dell'UE e i cittadini di paesi terzi che lavorano legalmente e di integrare l'acquis esistente in materia di immigrazione, occorre definire un insieme di diritti, in particolare specificando i settori in cui è garantita la parità di trattamento con i cittadini nazionali ai lavoratori di paesi terzi che sono stati ammessi legalmente in uno Stato membro ma che non beneficiano ancora dello status di soggiornanti di lungo periodo. Tali disposizioni mirano a creare condizioni di concorrenza uniformi nell'Unione, a riconoscere che i cittadini di paesi terzi che lavorano legalmente in uno Stato membro contribuiscono all'economia europea con il loro lavoro e i loro versamenti di imposte, e a fungere da garanzia per ridurre la concorrenza sleale tra i cittadini nazionali e i cittadini di paesi terzi derivante dall'eventuale sfruttamento di questi ultimi.
10. Tutti i cittadini di paesi terzi che soggiornano e lavorano legalmente negli Stati membri dovrebbero beneficiare quanto meno di uno stesso insieme comune di diritti, sotto forma di parità di trattamento con i cittadini nazionali dello Stato membro ospitante, a prescindere dal fine iniziale o dalla base dell'ammissione. Il diritto alla parità di trattamento nei settori specificati dalla presente direttiva dovrebbe essere riconosciuto non solo ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro per fini di occupazione ma anche a coloro che sono stati ammessi per altri motivi e che hanno ottenuto l'accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro in conformità di altre disposizioni comunitarie o nazionali: fra questi vanno inclusi i familiari di un lavoratore di paese terzo che sono stati ammessi nello Stato membro in conformità della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare<sup>4</sup>, i cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro ai sensi della direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato<sup>5</sup> e i ricercatori ammessi in applicazione della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica<sup>6</sup>.

---

<sup>3</sup> GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

<sup>4</sup> GU L 251 del 3.10.2003, pag. 12.

<sup>5</sup> GU L 375 del 23.12.2004, pag. 12.

<sup>6</sup> GU L 289 del 3.11.2005, pag. 15.

11. La presente direttiva non concerne i cittadini di paesi terzi che beneficiano dello status di soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo<sup>7</sup>, tenuto conto del loro status più privilegiato e del loro tipo specifico di permesso di soggiorno ("soggiornante di lungo periodo - CE").
12. Occorre escludere dal campo di applicazione della presente direttiva i cittadini di paesi terzi di cui alla direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi<sup>8</sup>, finché sono distaccati in uno Stato membro, e i cittadini di paesi terzi che entrano in uno Stato membro in base a impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli investimenti, in quanto tali persone non sono considerate inserite sul mercato del lavoro dello Stato membro interessato.
13. Considerato il loro status temporaneo, è opportuno escludere dal campo di applicazione della direttiva i cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a 6 mesi.
14. Il diritto alla parità di trattamento in specifici settori dovrebbe essere strettamente legato al soggiorno legale del cittadino del paese terzo e all'accesso al mercato del lavoro di uno Stato membro, risultanti dal permesso unico, che autorizza sia il soggiorno che il lavoro, e dai permessi di soggiorno rilasciati per altri motivi che contengono l'informazione sul permesso di lavoro.
15. Le qualifiche professionali acquisite da un cittadino di un paese terzo in un altro Stato membro dovrebbero essere riconosciute allo stesso modo di quelle dei cittadini dell'Unione, e le qualifiche acquisite in un paese terzo dovrebbero essere prese in considerazione conformemente alle disposizioni della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali<sup>9</sup>.
16. I cittadini di paesi terzi che lavorano nel territorio di uno Stato membro devono beneficiare dello stesso trattamento per quanto riguarda la sicurezza sociale. I settori della sicurezza sociale sono definiti dal regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità<sup>10</sup>. Il regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità<sup>11</sup> estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 ai cittadini di paesi terzi che

---

<sup>7</sup> GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44.

<sup>8</sup> GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.

<sup>9</sup> GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

<sup>10</sup> GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

<sup>11</sup> GU L 124 del 20.5.2003, pag. 1.



soggiornano legalmente nell'Unione europea e che sono in una situazione transfrontaliera. Le disposizioni della presente direttiva relative alla parità di trattamento in materia di sicurezza sociale si applicano anche alle persone che giungono in uno Stato membro direttamente da un paese terzo. La presente direttiva, tuttavia, non dovrebbe conferire diritti maggiori di quelli che la normativa comunitaria vigente già prevede in materia di sicurezza sociale per i cittadini di paesi terzi che presentano elementi transfrontalieri tra Stati membri.

17. Poiché gli obiettivi dell'azione prevista, cioè definire una procedura unica di domanda per il rilascio ai cittadini di paesi terzi di un permesso unico per lavorare nel territorio di uno Stato membro e garantire diritti ai lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
18. La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e deve essere attuata di conseguenza.
19. Gli Stati membri devono attuare le disposizioni della presente direttiva senza discriminazioni fondate su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, censo, nascita, disabilità, età o tendenze sessuali, in particolare in conformità della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica<sup>12</sup> e della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro<sup>13</sup>.
20. [A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e senza pregiudizio dell'articolo 4 di detto protocollo, tali Stati membri non partecipano all'adozione della presente direttiva e non sono vincolati da essa, né sono soggetti alla sua applicazione.]
21. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva e non è vincolata da essa, né soggetta alla sua applicazione,

---

<sup>12</sup> GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.

<sup>13</sup> GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## **Capo I**

### **Disposizioni generali**

#### *Articolo 1*

##### ***Oggetto***

La presente direttiva intende determinare:

- a) una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro, al fine di semplificare la loro ammissione e agevolare il controllo del loro status;
- b) un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro.

#### *Articolo 2*

##### ***Definizioni***

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- a) "cittadino di un paese terzo", chiunque non sia cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato;
- b) "lavoratore di un paese terzo", qualunque cittadino di un paese terzo ammesso nel territorio di uno Stato membro e autorizzato a lavorare legalmente in quello Stato membro;
- c) "permesso unico", un'autorizzazione rilasciata dalle autorità di uno Stato membro che consente a un cittadino di un paese terzo di soggiornare e lavorare legalmente nel territorio di quello Stato membro;
- d) "procedura unica di domanda", qualunque procedura, avviata a seguito di una domanda di autorizzazione a soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro presentata da un cittadino di un paese terzo, volta all'adozione di una decisione sul rilascio del permesso unico a tale cittadino di paese terzo.

#### *Articolo 3*

##### ***Campo di applicazione***

1. La presente direttiva si applica:

- a) ai cittadini di paesi terzi che intendono soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro;
- b) ai lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro.

2. La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi:

- a) che sono familiari di cittadini dell'Unione che hanno esercitato o esercitano il loro diritto alla libera circolazione nella Comunità;
- b) che sono contemplati dalla direttiva 96/71/CE, per il periodo in cui sono distaccati;
- c) che entrano in uno Stato membro in virtù di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli investimenti, in particolare i lavoratori in trasferimento all'interno di società multinazionali, i prestatori di servizi in appalto e i laureati in tirocinio ai sensi degli impegni sottoscritti dalla Comunità nel quadro del GATS;
- d) che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi nell'arco di dodici mesi per svolgere un'attività lavorativa stagionale;
- e) che hanno chiesto il riconoscimento della qualità di rifugiato ma sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa la loro domanda;
- f) che si trovano in uno Stato membro come richiedenti protezione internazionale o nell'ambito di un regime di protezione temporanea;
- g) che beneficiano dello status di soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE;
- h) la cui espulsione è stata sospesa per motivi di fatto o di diritto.

## **Capo II**

### **Procedura unica di domanda e permesso unico**

#### *Articolo 4*

##### *Procedura unica di domanda*

1. La domanda di autorizzazione a soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro è presentata nell'ambito di una procedura unica di domanda.
2. Gli Stati membri esaminano la domanda e, se il richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla legislazione nazionale, adottano una decisione di rilascio, modifica o rinnovo del permesso unico. La decisione di rilascio, modifica o rinnovo del permesso unico costituisce un titolo combinato, comprendente il permesso di soggiorno e di lavoro in un unico atto amministrativo.

## *Articolo 5*

### *Autorità competente*

1. Gli Stati membri nominano l'autorità competente a ricevere la domanda e a rilasciare il permesso unico.
2. L'autorità designata esamina la domanda e adotta una decisione al riguardo non appena possibile e comunque entro tre mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

In circostanze eccezionali dovute alla complessità della domanda, il termine di cui al primo comma può essere prorogato.

3. L'autorità designata notifica la decisione al richiedente per iscritto secondo le procedure di notifica previste dalla legislazione applicabile.
4. Se le informazioni fornite a sostegno della domanda sono insufficienti, l'autorità designata indica al richiedente le ulteriori informazioni che ritiene necessarie. Il termine di cui al paragrafo 2 è sospeso fino a quando l'autorità abbia ricevuto le informazioni supplementari richieste.

## *Articolo 6*

### *Permesso unico*

1. Gli Stati membri rilasciano il permesso unico usando il modello uniforme previsto dal regolamento (CE) n. 1030/2002 e indicano l'informazione sul permesso di lavoro conformemente all'allegato, lettera a), punto 7.5-9 del medesimo regolamento.
2. È fatto divieto agli Stati membri di rilasciare permessi aggiuntivi, segnatamente permessi di lavoro di qualunque tipo come prova dell'autorizzazione all'accesso al mercato del lavoro.

## *Articolo 7*

### *Permessi di soggiorno rilasciati per fini diversi dall'attività lavorativa*

1. Quando rilasciano permessi di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002, gli Stati membri indicano l'informazione sul permesso di lavoro, a prescindere dal tipo di permesso.
2. È fatto divieto agli Stati membri di rilasciare permessi aggiuntivi, segnatamente permessi di lavoro di qualunque tipo come prova dell'autorizzazione all'accesso al mercato del lavoro.

## *Articolo 8*

### *Mezzi di impugnazione*

1. Le decisioni che respingono la domanda, escludono il rilascio, la modifica o il rinnovo del permesso unico oppure sospendono o revocano il permesso unico in base a criteri stabiliti dalla legislazione nazionale o comunitaria devono essere motivate e notificate per iscritto.
2. Le decisioni che respingono la domanda, escludono il rilascio, la modifica o il rinnovo del permesso unico oppure sospendono o revocano il permesso unico sono impugnabili in via giurisdizionale dinanzi ai giudici dello Stato membro interessato. Nella notifica sono indicati i possibili mezzi di impugnazione di cui può valersi l'interessato nonché i termini entro cui proporli.

## *Articolo 9*

### *Accesso all'informazione*

Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per informare il cittadino del paese terzo e il futuro datore di lavoro di tutti i documenti giustificativi da allegare alla domanda.

## *Articolo 10*

### *Diritti*

Gli Stati membri possono imporre ai richiedenti il pagamento di diritti per il trattamento delle domande ai sensi della presente direttiva. L'importo dei diritti deve essere proporzionato e può basarsi sul principio del servizio effettivamente prestato.

## *Articolo 11*

### *Diritti derivanti dal permesso unico*

1. Durante il periodo di validità, il permesso unico autorizza il titolare quanto meno a:
  - a) entrare, rientrare e soggiornare nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato il permesso unico;
  - b) attraversare altri Stati membri ai fini dell'esercizio dei diritti di cui alla lettera a);
  - c) accedere liberamente a tutto il territorio dello Stato membro che ha rilasciato il permesso unico, nei limiti previsti dalla legislazione nazionale per motivi di sicurezza;
  - d) svolgere le attività ammesse dal permesso unico;
  - e) essere informato dei diritti derivanti dal permesso in virtù della presente direttiva o della legislazione nazionale.

## Capo III

### Diritto alla parità di trattamento

#### *Articolo 12*

1. I lavoratori dei paesi terzi beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini nazionali almeno per quanto concerne:

a) le condizioni di lavoro, tra cui la retribuzione e il licenziamento nonché la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro;

b) la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni di lavoratori o di datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i vantaggi che ne derivano, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza;

c) l'istruzione e la formazione professionale;

d) il riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali secondo le procedure nazionali applicabili;

e) i settori della sicurezza sociale definiti dal regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità. Si applica di conseguenza il regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità;

f) il pagamento dei diritti pensionistici acquisiti quando si spostano in un paese terzo;

g) le agevolazioni fiscali;

h) l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e all'erogazione degli stessi, incluse le procedure per l'ottenimento di un alloggio e l'assistenza fornita dai centri per l'impiego.

2. Gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento con i cittadini nazionali:

a) esigendo una prova del possesso delle adeguate conoscenze linguistiche per l'accesso all'istruzione e alla formazione. L'accesso all'università può essere subordinato a specifici requisiti di formazione scolastica;

b) limitando i diritti conferiti ai sensi del paragrafo 1, lettera c), per quanto concerne gli assegni scolastici e le borse di studio;

c) limitando i diritti conferiti ai sensi del paragrafo 1, lettera h), per quanto concerne l'assistenza abitativa pubblica, ai cittadini di paesi terzi che soggiornano nel loro territorio da almeno tre anni o hanno il diritto di soggiornarvi per almeno tre anni;

d) limitando i diritti conferiti ai sensi del paragrafo 1, lettere a), b) e g), ai lavoratori di paesi terzi che hanno un impiego;

e) limitando i diritti conferiti ai sensi del paragrafo 1, lettera e), ai lavoratori di paesi terzi che hanno un impiego, salvo per quanto concerne i sussidi di disoccupazione.

### *Articolo 13*

#### *Disposizioni più favorevoli*

1. La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni più favorevoli:

a) della legislazione comunitaria, inclusi gli accordi bilaterali e multilaterali tra la Comunità, o la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e uno o più paesi terzi dall'altra;

b) di accordi bilaterali o multilaterali tra uno più Stati membri e uno o più paesi terzi.

2. La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni nazionali più favorevoli alle categorie di persone cui si applica.

## **Capo IV**

### **Disposizioni finali**

#### *Articolo 14*

Gli Stati membri provvedono affinché siano messe a disposizione del pubblico informazioni regolarmente aggiornate sulle condizioni d'ingresso e di soggiorno nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi che intendono svolgere un'attività lavorativa.

#### *Relazioni*

#### *Articolo 15*

1. Periodicamente, e per la prima volta entro tre anni dalla data di cui all'articolo 16, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri e propone, se del caso, le modifiche necessarie.
2. Annualmente, e per la prima volta entro il 1° aprile [un anno dalla data di recepimento della direttiva], gli Stati membri comunicano alla Commissione e

agli altri Stati membri, attraverso la rete istituita dalla decisione 2006/688/CE, statistiche sul numero di cittadini di paesi terzi cui hanno rilasciato, rinnovato o revocato un permesso unico nell'anno civile precedente, indicandone la nazionalità e la professione. Comunicano inoltre statistiche sui familiari ammessi.

#### *Recepimento*

#### *Articolo 16*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [...]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tabella di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

#### *Entrata in vigore*

#### *Articolo 17*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

#### *Destinatari*

#### *Articolo 15*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*